

Emoflash

ONLUS



Spedizione in abbonamento postale comma 20/c legge 622/96 - filiale di Milano

N O T I Z I A R I O • ANNO XIII - N. 5 - MAGGIO 2010

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO EMO-CASA" - ONLUS

Italia

Le agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92

(continua dal mese di Aprile)

Il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:

- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso;
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). Tale possibilità è data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato. La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lo stesso diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è concesso inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, se:

- 1) la patologia oncologica riguarda **il coniuge, i figli o i genitori** del lavoratore o della lavoratrice;
- 2) l'assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro
 - un riconoscimento del 100% di invalidità
 - un riconoscimento di gravità dell'handicap
 - il diritto all'indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto infine alla lavoratrice o al lavoratore:

- con **figlio convivente** di età non superiore a **13 anni** oppure
- con **figlio convivente** - di qualsiasi età - portatore di **handicap** (con riconoscimento dello stato di handicap senza gravità).

Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi, che sono fruibili se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno in istituto. Tali permessi sono:

- permessi fino al 3° anno di vita del bambino disabile

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:

- al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino
- oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino

Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.

Rimane ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. È invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l'altro genitore fruisca, nello stesso periodo, del congedo per handicap.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale vi è la possibilità di fruire di riposi orari retribuiti di due ore al giorno (orario di lavoro pari o supe-

800*591147



riore a 6 ore) ovvero di un'ora (orario di lavoro inferiore a 6 ore). Nel 1° anno di vita del figlio, in casi particolari e cioè se le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento previste per la generalità dei neonati poiché vi è una particolare e diversa difficoltà del bambino con handicap sin dalla tenerissima età, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.

Eccezione al requisito di non ricovero in istituto: nel caso di bambino di età inferiore a 3 anni che sia ricoverato in struttura ospedaliera per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, se i medici certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, il ricovero è compatibile con il diritto del genitore ai permessi.

Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita del disabile

I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente.

Al genitore richiedente spetta anche se l'altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza.

I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari.

I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore in modo da permettere, al lavoratore richiedente di fruire di una flessibilità dell'orario di lavoro. È possibile che un genitore fruisca del congedo parentale (entro gli otto anni del figlio) mentre l'altro genitore fruisce dei permessi mensili per handicap.

Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile

I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese.

I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore.

Nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza.

Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto è subordinato al requisito di continuità ed esclusività dell'assistenza e alla non presenza, nel nucleo

familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare assistenza.

Non è richiesta la convivenza con il genitore che fruisce dei permessi, né i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza che si realizzano con una assistenza che abbia i caratteri di "sistematica e adeguata" alle esigenze del familiare disabile.

Permessi per assistere un familiare o affine entro il 3° grado

Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 3° grado (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito ed utile per il trattamento pensionistico. Può essere frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile ma l'assistenza per essere continua deve avere il carattere della sistematicità e dell'adeguatezza.

Importanti orientamenti giurisprudenziali hanno allargato le maglie del diritto, e quindi :

- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti

- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all'interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi della legge 104

- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile, offre tuttavia un'assistenza continua purché sistematica ed adeguata alle esigenze dello stesso familiare disabile. In questi casi è necessario però produrre un "Programma di assistenza" (a firma congiunta) che illustri le modalità e le finalità dell'assistenza

- la presenza di un assistente familiare (badante, personale di associazioni "no profit" o di strutture pubbliche) è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente

- per ricovero a tempo pieno (ostativo alla fruizione delle agevolazioni lavorative) si deve intendere che la persona gravemente disabile è ricoverata per le intere 24 ore. Tuttavia se la persona ricoverata si trova in coma vigile e/o in situazione terminale, sussiste il diritto alle agevolazioni per il lavoratore o la lavoratrice richiedente.

Permessi per il lavoratore disabile

Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:

- a tre giorni di permesso mensile retribuito
- oppure a due ore di permesso giornaliero (con

orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).

I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari.

Decorrenza dei benefici

L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all'Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all'ente datore di lavoro.

Rinnovo della domanda

Nel settore privato, l'Inps ha disposto che la domanda sia rinnovata annualmente; va allegata una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria precedente.

Adempimenti del datore di lavoro

L'effettivo pagamento è effettuato dal datore di lavoro che poi, nel caso di dipendente privato, recupera l'importo con il conguaglio sui contributi dovuti all'Istituto previdenziale (Inps).

Retribuzione e contribuzione

Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena.

Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono retribuite interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico.

La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell'assegno sociale dell'anno in corso. In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.

I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato.

L'accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.

tratto dal sito ufficiale cgil.it

Allo studio una nuova arma vegetale contro la leucemia

Studiosi del gruppo di ricerca anglo-italiano **Ricg**, (Recombinant Immunotoxin Collaborative Group), di cui fa parte anche l'Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibba-Cnr) di Milano, utilizzando le tecniche del Dna ricombinante hanno ottenuto l'espressione di molecole ibride che veicolano selettivamente l'attività tossica della saporina, una tossina vegetale, contro le cellule tumorali, uccidendole. I risultati sono stati illustrati su *Faseb Journal*, la rivista della Federazione americana di scienze sperimentali. Le molecole ibride sono state create unendo saporina, una tossina vegetale identificata in origine nei semi di *Saponaria officinalis*, a un frammento proteico che serve ad indirizzare la tossina verso le cellule tumorali.

Quando la molecola ibrida entra nella cellula bersaglio, la sintesi delle proteine si arresta, e la cellula viene così eliminata.

Il network Ricg, con i suoi laboratori del Cnr di Milano, delle Università di Verona e dell'Aquila e del Southampton General Hospital, collabora dal 2005 - grazie al finanziamento dalla Fondazione no profit inglese "Leukaemia Buster" di David e Bee Flavell - per sviluppare farmaci

antileucemici basati su anticorpi ricombinanti, in grado di indirizzare le tossine contro le cellule leucemiche senza danneggiare quelle sane.


Analoghe ricerche negli Usa hanno già portato alla registrazione, da parte della Food and Drug Administration, di una molecola ibrida contenente la tossina difterica per il trattamento di T-linfomi. Già una decina d'anni fa alcuni ricercatori del team avevano espresso una molecola di fusione tra saporina e il dominio di legame ATF, in grado di legare recettori dell'urochinasi umana coinvolti nella metastasi di diversi tumori.

Oggi le nuove fusioni sono state prodotte con successo in cellule di lievito, utilizzando metodologie innovative. Il microorganismo eucariote utilizzato, *Pichia pastoris*,

è un lievito che è stato già usato per esprimere numerose proteine con attività terapeutica e che si presta a processi di fermentazione in larga scala, con costi contenuti. Lo sviluppo di un sistema di espressione in *Pichia pastoris* adatto per produrre proteine di fusione in cui saporina è indirizzata verso specifiche popolazioni cellulari, quali quelle tumorali, è oggetto di una richiesta di brevetto europeo.

tratto da sanitaneews.it

LAM blasti mieloidi



Salute

O Informazione assistenza
S 800*59 11 47
 dal lunedì al venerdì
 orario ufficio

O
N
L
U
S



DIREZIONE

Via G. Murat 85 - 20159 Milano
 Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

- a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: **Progetto Emo-Casa onlus**
- con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
 cod. IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
- con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
 cod. IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
- devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
 mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28

Tel. e Fax 010 2473561

E-mail: progetto_emocasa@alice.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1

Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

Cassa di Risparmio del Veneto
 Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
 IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
 E-mail: emocasa.pd@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12

Tel. e Fax 0544 217106

38100 Trento Via Zara, 4

Tel. e Fax 0461 235948

Cassa Rurale di Trento
 Filiale di Trento - Via Giovanelli
 IBAN IT05 H083 0401 8090 0000 9791 479

28100 Novara Via Gnifetti, 16

Tel. e Fax 0321 640171

E-mail: emo-casa@libero.it

37134 Verona Via G. Bozzini, 9

Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

Cassa di Risparmio del Veneto
 Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
 IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
 E-mail: emocasa.verona@gmail.com

17027 Pietra Ligure - Unità mobile

Tel. 347 5745626

36100 Vicenza Via Turra, 12

Tel. e Fax 0444 303708

Banca Popolare di Vicenza
 Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
 IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831

Emoflash

MENSILE ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE "Progetto Emo-casa" - Onlus

Direzione, Redazione, Amministrazione, via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332

Direttore Responsabile: Tesolin Flavio

Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, Zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela

Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - Usmate (MI)